

STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

Nell'impianto sportivo "Stadio Comunale Artemio Franchi" di Firenze si vive lo sport e vi si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza vincoli razziali, etnici, territoriali o religiosi, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per trascorrere in assoluta serenità un giorno di festa.

Norme generali

Ai fini del presente *Regolamento*, valgono le seguenti definizioni:

Per "Impianto sportivo" si intendono tutte le aree di pertinenza, occupate o utilizzate da ACF Fiorentina S.p.A., compresa l'area riservata esterna.

Per "Club" si intende ACF Fiorentina S.p.A.

Per "Evento" si intende ogni manifestazione calcistica di serie A, B, Lega Pro, Tim CUP e Coppa Italia Lega Pro, nonché le competizioni internazionali, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello stesso Stadio, organizzate e gestite dall'ACF Fiorentina S.p.A.

La Società organizzatrice responsabile dell'emissione e distribuzione dei titoli d'accesso è ACF Fiorentina S.p.A. I possessori, di detti titoli hanno l'onere di controllare l'assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo l'ACF Fiorentina S.p.A. responsabile per eventuali errori materiali su quanto riportato sul titolo stesso. La manifestazione per la quale si autorizza l'ingresso, per mezzo del titolo d'accesso, si svolgerà presso lo Stadio comunale "Artemio Franchi" di Firenze, Viale Manfredo Fanti, n. 4.

Usufruendo del titolo d'accesso, il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del presente "regolamento d'uso" dell'impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale di ACF Fiorentina (<http://it.violachannel.tv>) e per estratto presso tutti i varchi di accesso all'impianto sportivo, ed in particolare:

- L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "regolamento d'uso"; l'acquisto, il possesso e l'utilizzo del titolo di accesso ne comporta la totale ed incondizionata accettazione da parte del fruitore e/o del lavoratore;
- L'inosservanza del presente "regolamento d'uso" comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro: qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, (DM 6 Giugno del 2005).
- Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta degli steward o delle Forze dell'Ordine, per verificare la corrispondenza tra l'intestatario del titolo di accesso ed il possessore dello stesso (una qualunque Tessera del Tifoso rilasciata in modo conforme alla normativa di settore nazionale può sostituire il documento di identità);
- Lo spettatore può essere sottoposto a controllo, oltre che da parte delle Forze dell'Ordine, anche dagli steward, mediante metaldetector e/o controllo tattile (*pat down*); i controlli sono finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi; lo spettatore è inoltre tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; usufruendo del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore prende atto ed accetta che il Club potrà richiedere controlli sulla persona, all'interno delle eventuali borse e/o dei contenitori al seguito, ed a rifiutare l'ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;
- Il titolo di accesso è personale, sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;
- Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dallo stadio e deve essere mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward. Qualunque irregolarità rilevata sui titoli di accesso ne comporterà l'annullamento e laddove costituisse "violazione di legge" (a titolo di esempio "bagarinaggio") verrà segnalato alle autorità competenti;
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato (evidenziato sul biglietto e/o sull'abbonamento) e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal

Club. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dallo stadio;

- All'interno dell'impianto sportivo e nelle sue immediate vicinanze (corrispondenti all'area riservata ed all'area di massima sicurezza) il Club effettua attività di videosorveglianza con registrazione di immagini;
- Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non siano direttamente imputabili a sua negligenza e colpa grave;
- Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell'ora prevista e si riserva inoltre il diritto di ridefinire la data e l'ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità; In caso di Evento posposto, o annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.

Divieti

Come previsto dalle vigenti normative dai regolamenti sportivi e/o come disposto dalle autorità di pubblica sicurezza chiunque non accettasse di sottoporsi a controlli di sicurezza, non potrà essere ammesso all'interno dello Stadio. I comportamenti sotto elencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna è fatto pertanto esplicito divieto di:

- entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 6/6/05;
- sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo, nonché accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico;
- attardarsi senza ragione o giustificato motivo negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio;
- arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
- usare travestimenti e/o travisamenti che non permettano di distinguere il viso: si rammenta che il travisamento costituisce reato;
- compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale esplosivo o fumogeno;
- invadere o tentare di invadere il campo di gioco, entrare o tentare di entrare in aree proibite;
- distruggere, danneggiare, manomettere, deturpare, imbrattare o usare senza autorizzazione edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all'interno dell'impianto sportivo;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre o tentare di introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello stadio sotto il loro effetto;
- introdurre, tentare di introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe;
- Introdurre o tentare di introdurre, porre in vendita, distribuire, anche gratuitamente, nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore; la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di bevande od alimenti in genere in contenitori di vetro e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande, mediante somministrazione assistita, da parte dei soggetti espressamente autorizzati, solo previa miscita;
- usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo (cori compresi) od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

- entrare o parcheggiare, comunque tentare di far questo, con ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio;
- condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente ed esplicitamente autorizzate dal Club e regolamentate dalle vigenti normative applicabili alle singole fattispecie, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
- gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
- indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward e/o di qualunque altro operatore in servizio per la manifestazione;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del Club;
- porre in atto altre azioni che, a giudizio degli steward, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dal Club (limitatamente alle aree ospitalità) dagli steward, dalle Forze dell'Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS):

- Armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- Pietre, biglie, bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, lattine, taniche, bottiglie, bottigliette, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;
- Oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera aventi grossa sezione, supporti per macchine fotografiche, bastoni, *Selfie Stick*, martelli, cacciavite, catene, ecc.;
- Binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo "da teatro");
- Materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l'esterno dell'impianto;
- Ombrelli, fatti salvi quelli di piccole dimensioni e/o retrattili, comunque senza puntale;
- Striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Club e dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS), cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati o scritti, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva, qualsivoglia materiale contenente propaganda politica, ideologica o religiosa, o comunque affermazioni inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare. Striscioni, cartelli, stendardi orizzontali e tutto quanto esplicitato nel presente punto, anche se autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- Bibite alcoliche o bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, fatti salvi, in ogni caso, provvedimenti più restrittivi emanati dall'Autorità per l'occasione e fermi restando i divieti, previsti dagli articoli 689 e 691 c.p., di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 ed a persone in stato di manifesta ubriachezza;
- Bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, caschi da motociclista, ecc.;
- Pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward e di qualunque altro operatore in servizio per la manifestazione;
- Animali, con l'eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori.

Relativamente agli striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile si precisa quanto segue:

- Sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, (http://it.violachannel.tv/tl_files/pdf/biglietteria/ACF_modulo_procedura_striscioni.pdf), alla società ACF Fiorentina, indicando le proprie generalità complete, e specificando:

- Le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
 - Il contenuto e la grafica compendiate in apposita documentazione fotografica;
 - Il settore in cui verrà esposto.
- Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere (drappo di forma rettangolare, attaccato per uno dei lati più corti, ad un'asta, quest'ultima se consentita dalla normativa vigente), fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quella degli Stati rappresentati in campo;
 - Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara;

La società, informerà il Dirigente del GOS e l'Ufficio di Gabinetto del Questore, i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e Delegato alla Sicurezza Società Sportiva), provvederanno a concedere il proprio "nulla osta", a condizione che:

1. Sia/siano identificato/i il/i richiedente/i l'esposizione del materiale o a realizzazione delle coreografie;
2. Non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
3. Non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.

Il nulla osta potrà essere concesso anche per l'intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l'autorizzazione. È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

La ACF Fiorentina, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:

1. Il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto con le modalità che saranno definiti di volta in volta per ogni singolo evento;
2. Non sarà consentito l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo l'apertura al pubblico dei cancelli;
3. Gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificatamente assegnato dalla società, la quale potrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. L'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza.

Motivi di espulsione dall'impianto sportivo

Chiunque:

- Tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discriminatori in senso razziale, etnico religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti e/o ufficiali di gara presenti nell'impianto sportivo;
- Produca danneggiamenti a quest'ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori,
- Si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d'ingresso, detenga un titolo d'accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità;
- Occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo;
- Esponga striscioni non autorizzati all'ingresso ed alla esposizione;
- Introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o dal presente "regolamento d'uso";
- Acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel presente regolamento d'uso.

Potrà essere espulso dall'impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall'Autorità competente.

Avvertenze

Si rammenta che costituisce reato anche: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e

l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo. Chiunque commetta atti criminali od anche solo contrari al presente regolamento d'uso, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, ed all'interno dello stesso stadio, in occasione di un evento può essere passibile di inibizione all'accesso nello stadio da parte del Club per tutti i futuri eventi. Tali comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n. 401 del 13 dicembre 89 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:

- Lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di competizioni sportive;
- Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
- Turbativa di manifestazioni sportive;

La ACF Fiorentina S.p.A. si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (come ad esempio anche le Determinazioni emanate dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Si ricorda che il Club è tenuto a segnalare alle Forze dell'Ordine gli esiti dei controlli e le violazioni al presente regolamento, suscettibili di rilevanza ai sensi della normativa di pubblica sicurezza